

# **COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**

**(Provincia di Parma)**

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO**  
**SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI**  
**IN MATERIA DI LIMITI, CRITERI E MODALITA'**  
**PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI**  
**ESTERNI**

(Art. 3, comma 56, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 7, commi 6 e ss, D.lgs. n. 165/01, art. 110, comma 6, del D.lgs. n. 267/00 e art. 46 D.L. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08 )

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 01.07.2009

## Art. 1

### Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Il Comune di Lesignano de' Bagni può conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze eccezionali e temporanee cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, commi 6 e ss, del D.lgs. n. 165/01.

Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche che rifanno alle fattispecie individuate negli artt. 2222-2238 del Codice Civile.

2. Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare funzionale alle esigenze del Comune;

b. l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, come meglio specificato nell'art. 2 del presente Regolamento.

c. la prestazione oggetto dell'incarico deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. Non possono essere affidati incarichi per attività che benché altamente qualificate siano rispondenti ad esigenze ordinarie dell'Ente e per coprire carenze in organico;

d. devono essere preventivamente determinati nell'atto di affidamento dell'incarico durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. La regolamentazione di ogni elemento caratterizzante la prestazione oggetto dell'incarico dovrà essere contenuta in un idoneo contratto che dovrà essere stipulato tra l'Amministrazione e il soggetto individuato con determina dirigenziale, come meglio specificato nell'art. 8 del presente Regolamento;

3. Potranno essere affidati incarichi anche a professionisti esterni dotati di comprovata e particolare competenza anche non universitaria, nei casi previsti espressamente dalla Legge, fatto salvo il rispetto delle condizioni indicate al comma 2, lett. da a) a d), del presente articolo;

4. L'Ente per il conferimento di tali incarichi dovrà espletare adeguate procedure comparative. Il Responsabile del Settore interessato dovrà approvare l'avviso per la comparazione e definire i parametri ed i criteri che saranno determinanti al fine di individuare di volta in volta il professionista idoneo a rispondere alle esigenze dell'Ente, per consentire la valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Sarà sempre oggetto di disamina il curriculum vitae et studiorum, mentre potrà essere eventualmente previsto l'espletamento di un colloquio di verifica. Spetterà comunque al Responsabile del Settore indicare nell'avviso pubblico l'espletamento di ulteriori ed eventuali verifiche della competenza e professionalità dei candidati.

5. Per "particolare e comprovata specializzazione universitaria" si intende il possesso della laurea quinquennale o laurea specialistica di secondo livello.

6. E' possibile derogare al requisito della specializzazione universitaria in caso di "contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

## Art. 2

### Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente

1. Il Responsabile del Settore interessato, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno della propria area in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta, specificando:

- gli elementi e le condizioni determinanti relativa all'esigenza da soddisfare;
- i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;
- la durata dell'attività.

2. A tal proposito devono essere svolte preventivamente, da parte del Responsabile del Settore interessato, verifiche in ciascun settore/aree dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento della presenza tra il personale in servizio di professionalità idonee a realizzare l'attività oggetto dell'incarico. Nel caso in cui sia accertata la presenza, tra tutto il personale in servizio, di una professionalità e competenza idonea a rispondere all'esigenza eccezionale e temporanea che ha fatto sorgere la necessità di individuare un professionista, dovrà essere esaminata l'esperienza professionale e la competenza specifica relativa alla particolare esigenza sorta, anche attraverso la disamina del curriculum professionale del dipendente, dovrà essere verificato il carico di lavoro dello stesso, l'influenza che adempimento dell'attività oggetto dell'incarico si presume possa avere rispetto agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di servizio, anche attraverso l'espletamento di un colloquio di verifica svolto dal dirigente coinvolto e il dipendente stesso. Nel caso in cui tali verifiche diano esito negativo, l'Ente al fine di adempiere alle esigenze sorte non potrà che avvalersi di professionisti esterni alla struttura organizzativa dell'Ente. Di tali risultanze il Responsabile dovrà farne analitica menzione nell'atto di affidamento dell'incarico al professionista esterno;

3. In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso, oltre di quanto indicato nel precedente art. 1, anche dei requisiti di seguito specificati:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali.

## Art. 3

### Le collaborazioni coordinate e continuative

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.

2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale.

3. Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.

4. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale.

5. E' escluso il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati.

## **Art. 4**

### **Prestazioni occasionali**

1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità.
2. La prestazione occasionale é resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.
3. Il compenso lordo per la prestazione occasionale non può superare i 5.000,00 € lordi per anno solare con il medesimo committente.
4. Il lavoro occasionale può rappresentare uno strumento per soddisfare anche fabbisogni ordinari, purchè di lieve entità e circoscritti.
5. E' possibile ricorrere a prestazione occasionale nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali o fieristiche e di lavori di emergenza o di solidarietà.
6. Il lavoro occasionale di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo non rientra nelle fattispecie disciplinate dal comma 6 dell'art. 7 del D.lgs n. 165 2001 circa il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza, comparazione e pubblicità.

## **Art. 5**

### **Modalità di affidamento dell'incarico**

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, possono essere attribuiti:
  - a) dal Sindaco, se finalizzati ad un'attività programmatica o di verifica e controllo relativa agli indirizzi politici dell'Ente;
  - b) dal Responsabile del Settore per le attività connesse alle proprie funzioni.
2. E' possibile l'affidamento diretto dell'incarico, ovvero senza procedura comparativa, nei seguenti casi:
  - a. quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
  - b. quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c. per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
  - d. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso. In tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato.

## **Art. 6**

### **Proroga**

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere prorogati una sola volta qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purchè tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento.

## **Art. 7**

### **Corrispettivo dell'incarico**

1. Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.
2. Il corrispettivo dovrà essere proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire, comunque, il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente

## **Art. 8**

### **Contratto per il conferimento dell'incarico**

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il Responsabile del Settore proponente.
2. Il contratto deve in ogni caso specificamente indicare l'oggetto dell'incarico, la durata dello stesso, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive e le modalità di controllo che dovranno essere attivate da parte dell'Ente al fine di verificare la correttezza delle prestazioni realizzate dal professionista e l'adempimento di quanto espressamente richiesto dall'Ente prima della liquidazione del compenso, come meglio specificato nell'art. 9 del presente Regolamento.

## **Art. 9**

### **Verifica dell'esecuzione e erogazione del compenso**

1. Il Responsabile del Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 60 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.
3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del Responsabile del Settore, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

## **Art. 10**

### **Prevenzione e sicurezza**

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i Responsabili dei Settori in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs. n. 81/08.
2. Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il Responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

## **Art. 11**

### **Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione**

1 Per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, come tali si intendono:

a) per “incarico di studio”, lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) per “incarico di ricerca”, lo svolgimento di un’attività di ricerca sulla base di un programma definito dal parte dell’Amministrazione;

c) per “incarico di consulenza”, lo svolgimento di un’attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta;

d) per “incarico di collaborazione”, lo svolgimento di un’attività di supporto o cooperazione con gli uffici o settori dell’Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico.

## **Art. 12**

### **Pubblicità degli incarichi**

1. Sul sito web del Comune deve essere pubblicato per ciascun incarico attribuito a professionisti esterni, al momento dell’affidamento dello stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 127, della Legge 662/96 e dell’art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01:

a) Il nome dell’incaricato;

b) La ragione dell’incarico;

c) Il compenso previsto.

La pubblicazione sul sito web dell’Ente deve avvenire dal momento in cui l’atto di affidamento acquista efficacia.

## **Art. 13**

### **Funzioni di controllo**

1. Tutti gli atti di incarico, di collaborazione esterna, di studio, ricerca o consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione, per qualunque importo di spesa, devono essere preventivamente trasmessi all’organo di revisione per la necessaria valutazione sul rispetto delle norme e del Regolamento.
2. Tutti gli atti di incarico, di collaborazione esterna, di studio, ricerca o consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione, per un importo di spesa superiore a € 5.000,00 annui, devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.